

**REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2009 della Commissione,
del 30 novembre 2009,**

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sulla struttura delle aziende agricole e per l'indagine sui metodi di produzione agricola.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 7,

(5) Affinché sia assicurata la comparabilità, i termini contenuti nell'elenco delle caratteristiche devono essere interpretati e applicati in modo uniforme in tutta la Comunità.

considerando quanto segue:

(6) In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario adottare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

(1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 stabilisce un nuovo quadro per la produzione di statistiche comunitarie comparabili e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.

(7) In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario adottare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine sui metodi di produzione agricola.

(2) Le unità di bestiame sono utilizzate in luogo del numero reale dei capi per formare aggregati comparabili di animali appartenenti a specie diverse.

(8) La decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽²⁾ contiene disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ⁽³⁾. È opportuno sostituire tale decisione con il presente regolamento.

(3) I coefficienti applicati per la conversione in unità di bestiame devono basarsi su una serie comune di valori, di modo che la comparabilità sia assicurata in tutta la Comunità per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti di copertura e di precisione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾,

(4) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario stabilire i coefficienti di conversione in unità di bestiame da utilizzare per le indagini

⁽²⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

